

R.M.1285 del 09/02/1985

Oggetto:

Irpef. Reddito d'impresa. Magazzino robotizzato. Modalità di ammortamento.

Sintesi:

Modalità di ammortamento dei grandi impianti automatici nel caso in cui nel gruppo di appartenenza non sia prevista una tale categoria.

Testo:

Una Società, operante nel settore tessile attraverso la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, nel far presente di aver iniziato la costruzione di un magazzino robotizzato, ha posto istanza per conoscere se il suddetto impianto può essere ammortizzato mediante l'applicazione del coefficiente di ammortamento del 17,50 per cento previsto per i " Grandi impianti specifici macchine operatrici automatici" della specie 1/A del gruppo VII (industrie manifatturiere, metallurgiche e meccaniche), atteso che il gruppo XIII (industrie manifatturiere, del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento), nel quale rientra la società stessa, non prevede la categoria " Grandi impianti specifici" , con la conseguenza che l'ammortamento del magazzino robotizzato avverrebbe con i coefficienti del 18 per cento per l'elaboratore elettronico, pur non rappresentando esso una macchina elettronica d'ufficio, e del 10 per cento per gli altri componenti il magazzino con esclusione, ovviamente, del fabbricato, soggetto al coefficiente del 3 per cento.

Al riguardo, la scrivente osserva che al fine di una corretta soluzione del quesito, bisogna preliminarmente stabilire se il magazzino in parola debba essere considerato come un complesso unitario di attrezzature, inscindibile nei suoi componenti costitutivi, e conseguentemente assoggettabile ad un unico coefficiente di ammortamento, ovvero se lo stesso debba essere considerato a seconda delle varie parti di cui si compone e pertanto assoggettabile ad ammortamento in base a percentuali diverse. Ciò premesso, tenuto conto del parere espresso da un Ispettorato compartimentale, che la scrivente condivide, si ritiene che il magazzino robotizzato in argomento, il cui scopo è quello di accentrare la produzione in un unico punto da dove viene successivamente spedita alla varia clientela, rappresenti un tutto unitario le cui componenti (nastri trasportatori, traslatori robotizzati, torri di accumulo, smistatrice e calcolatore), non possiedono una propria autonomia tecnico-funzionale, configurandosi invece come parti di un unico complesso che, in quanto tale, deve essere ammortizzato con applicazione di un unico coefficiente di ammortamento.

Orbene, poiché, come già rilevato nella premessa, il gruppo VII della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al D.M. 29 ottobre 1974 non prevede la categoria dei grandi impianti automatici, alla società istante è consentito l'ammortamento con il coefficiente del 17,50 per cento previsto specificamente per le categorie di imprese di cui al gruppo XIII, nella considerazione che, in coerenza con quanto già affermato da questa Direzione generale nella risoluzione 9/074 del 22 marzo 1980 non può disconoscersi che tali impianti, a parità di condizioni di impiego, sono

soggetti ad uguale usura anche nel settore delle industrie manifatturiere.